



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.177

OGGETTO: Concessione patrocinio comunale 2^ Edizione Festa Agricola dell'Arneo organizzata dalla Pro Loco di Porto Cesareo.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 01/09/2023

Il responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Maria Antonietta
GIACCARI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 01/09/2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2023 il giorno 1 del mese di SETTEMBRE alle ore 10:40 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	TARANTINO Silvia	Sì	
2	PELUSO Anna		Sì
3	ALBANO Salvatore	Sì	
4	SAMBATI Eugenio	Sì	
5	PALADINI Barbara	Sì	

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale n.22134 del 28/07/2023 a firma dell'Avv. Cosimo Marzano che in qualità di Presidente dell'Associazione Pro Loco di Porto Cesareo ha comunicato l'intendimento di voler organizzare, nei pressi del parcheggio Le Dune, la 2^a Edizione della "Festa Agricola dell'Arneo" per I giorni 22 – 23 – 24 settembre p.v. Chiedendone il patrocinio comunale unitamente ad alcune agevolazioni in servizi specifici;

TENUTO CONTO che l'obiettivo dell'evento è quello di promuovere il territorio attraverso mezzi e attrezzature agricole, nonché valorizzare I prodotti agricoli e agroalimentari della tradizione salentina;

CONSIDERATO:

- che gli scopi dei richiedenti, nonché gli eventi che si vogliono realizzare, coincidono con gli intendimenti di promozione culturali e turistiche del territorio e quindi con quelli di questa Amministrazione Comunale;
- i sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione *".....Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

VISTO il parere della Corte dei conti sez. regionale controllo per la Lombardia – adunanza camere di consiglio del 20/12/2010 e con il quale la Corte in sede di controllo collaborativo ha sancito che *".....non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione"* In sintesi, afferma la Corte, *"tra le diverse forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora annesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine delle Amministrazioni Comunali"*;

VISTA inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (*"Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"*), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2017.

RITENUTO opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata, di poter aderire all'iniziativa, concedendo il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per l'evento di cui si discorre limitatamente ad alcuni dei benefici richiesti con nota 22134/2023;

DARE ATTO che la concessione del patrocinio da parte del Comune, comporta il rispetto del vincolo di menzionare la dicitura *" con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, nonché I ringraziamenti al Comune per la collaborazione"*;

DATO ATTO che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di incompatibilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica (amministrativa e urbanistica) e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 per effetto dei quali il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria dell'atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede.

2. DI ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE la richiesta di patrocinio comunale presentata dalla'Associazione Pro Loco di Porto Cesareo che intende realizzare, nei pressi del parcheggio Le Dune, la 2^ Edizione della Fiera Agricola dell'Arneo nei giorni 22-23- 24 settembre p.v.

3.DI GARANTIRE sentiti gli uffici competenti i seguenti benefici:

- l'utilizzo del logo comunale;
- la concessione del suolo pubblico richiesto relativo all'area intessata dall'evento;
- sottoporre a TARI giornaliera la manifestazione ove tale servizio non sia ricompreso nei costi contrattualizzati per il servizio ambiente
- la riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- fornitura di transenne in disponibilità dell'Amministrazione Comunale ;
- richiedere il ristoro di € 560,00 (come da allegato documento) per il mancato introito dei parcometri presenti nell'area della manifestazione per il corrispondente periodo dell'anno 2023 di cui al conteggio da versare entro 5 giorni dall'inizio della manifestazione.

4. DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio da parte del Comune comporta il rispetto del vincolo di menzionare la dicitura " *con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, nonché i ringraziamenti al Comune per la collaborazione*";

5. DARE ATTO che al momento della restituzione del sito sarà effettuato un sopralluogo congiunto, con relativo verbale, al fine di verificare la corretta rimozione dei manufatti e ripristino dello stato dei luoghi con diritto dell'Ente a chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati al bene e alle relative strutture;

6. DI DARE ATTO che tali concessioni sono escluse dalla "sponsorizzazione" e quindi non soggette a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il soggetto privato che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, che realizza istituzionalmente delle attività a carattere sociale, culturale e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

7. DI DARE ATTO che l'Associazione Pro Loco di Porto Cesareo , in qualità di organizzatore dell'evento:

a) sarà direttamente responsabile dell'organizzazione della manifestazione e dovrà garantire e rispettare ogni norma di sicurezza prevista;

b) acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni e nulla osta previsti e necessari per legge;

c) è escluso ogni altro beneficio, non menzionato nel presente deliberato .

8. DI DARE ATTO altresì :

- che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun obbligo previsto da leggi e/o regolamenti relativi all'attività patrocinata;
- che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia responsabilità verso persone e/o cose derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo.

9. DI PARTECIPARE la presente delibera all' Ufficio SUAP , Ufficio Tecnico per quanto di competenza interessati nonché al Comando di Polizia Municipale, Tributi Minori, l'Associazione proponente per accettazione.

10. DI INFORMARE del deliberato le Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

11. DI DARE ATTO che dal presente discende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Con separata votazione favorevole e unanime dichiarare l' immediata eseguibilità del presente atto.

IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 05/09/2023

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA
